

IL PRESIDENTE

vista la delibera del 22.1.2010 del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pescarabruzzo, con la quale viene autorizzato ad istituire ed attivare, per l'anno 2010, una Borsa di Ricerca intitolata alla memoria del Prof. Federico Caffè

AVVISA

E' INDETTO UN BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 UNA BORSA DI RICERCA FINANZIATA DALLA FONDAZIONE PESCARABRUZZO PER LO SVOLGIMENTO DI UN PROGRAMMA DI RICERCA SU TEMI ATTINENTI I NUOVI MODELLI DI WELFARE E DI CRESCITA ECONOMICA

ART. 1 Istituzione

1.1 E' indetto un procedimento di selezione per l'attribuzione di una Borsa di Ricerca per lo svolgimento di un programma di ricerca su temi attinenti i nuovi modelli di welfare e di crescita economica, finanziata dalla Fondazione Pescarabruzzo, da svolgersi presso una struttura accademica del polo pescarese dell'Università "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara, e/o presso la sede della Fondazione, e/o presso un'università straniera per un limitato periodo autorizzato dal Presidente della Fondazione.

ART. 2 Requisiti di partecipazione

2.1 Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza, tutti coloro che siano in possesso di Diploma di dottorato di ricerca in Scienze Economiche, Sociali e Politiche, conseguito presso una Università abruzzese.

2.2 I candidati non devono aver compiuto i 30 anni di età alla data del 31 dicembre 2009.

2.3 L'attività di ricerca sarà svolta sotto la supervisione di un Professore di ruolo in un settore scientifico – disciplinare di area economica, afferente ad una struttura accademica del polo pescarese dell'Università "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara.

ART. 3 Durata e importo

3.1 La borsa di ricerca avrà la durata di mesi 12 (dodici).

3.2 L'importo della borsa ammonta a € 18.906,00 (Euro Diciottomilanovecentosei/00) al lordo delle ritenute di legge e sarà corrisposto dalla Fondazione Pescarabruzzo in tre rate quadrimestrali, previa acquisizione dell'attestazione di svolgimento per stati di avanzamento della ricerca da parte del Professore supervisore di cui al precedente art. 2.3.

ART. 4 Incompatibilità

4.1 Il godimento della borsa di ricerca è incompatibile con attività di lavoro dipendente pubblico o privato.

4.2 La borsa sarà individuale. Il beneficiario non potrà cumularla con i proventi derivanti da attività professionali o da rapporti di lavoro svolti in modo continuativo.

4.3 Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, il titolare della borsa potrà chiedere, in via eccezionale, di svolgere altri incarichi, previa autorizzazione del Presidente della Fondazione, a condizione che l'attività:

- non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività svolta dal titolare della borsa;**

- non rechi alcun pregiudizio all'immagine o agli interessi della Fondazione Pescarabruzzo.
- 4.4. Il titolare della borsa che intenderà svolgere, ovvero continuare a svolgere, un'attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato, potrà espletarla, fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti.
- 4.5 Il vincitore della borsa di ricerca non potrà beneficiare dell'attribuzione contestuale di un'altra borsa dello stesso tipo, salvo specifica autorizzazione del Presidente della Fondazione su richiesta dell'interessato.

ART. 5 Domanda di partecipazione

- 5.1 Le domande di partecipazione in carta semplice, debitamente firmate, dovranno pervenire alla Fondazione Pescarabruzzo, Corso Umberto I, n. 83, 65122 Pescara, a mezzo raccomandata postale A.R., corriere o consegna a mano entro e non oltre 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito della Fondazione www.fondazionepescarabruzzo.it.
- 5.2 La domanda del candidato potrà essere redatta utilizzando gli allegati A e B al presente bando.
- 5.3 Nella domanda il candidato dovrà chiaramente indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, codice fiscale e il recapito eletto ai fini del concorso e dovrà allegare fotocopia della carta d'identità e codice fiscale.
- 5.4 I portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento dell'eventuale colloquio, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
- 5.5 Le domande dovranno essere accompagnate da un curriculum vitae e dai documenti comprovanti il soddisfacimento dei requisiti e dei titoli validi ai fini del concorso menzionati all'art. 2.
- 5.6 Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, tali documenti potranno essere prodotti in originale utilizzando solo l'allegato A, oppure - e a tal fine sarà utilizzato anche l'allegato B al presente bando - in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione.

ART. 6 Attribuzione della borsa

- 6.1 I criteri di valutazione della Commissione giudicatrice saranno determinati, ai fini della valutazione globale, come di seguito indicato:
fino a 50 punti per i titoli così ripartiti
 - fino a 5 punti per il voto di laurea;
 - fino a 35 punti per le pubblicazioni scientifiche;
 - fino a 10 punti per altri titoli di specializzazione o perfezionamento post laurea.
- 6.2 Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.
- 6.3 La Commissione giudicatrice, presieduta dal Presidente e composta da altri due membri designati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, valuterà il curriculum e i titoli dei candidati ed attribuirà la borsa, con giudizio insindacabile, anche dopo un eventuale colloquio, al candidato collocato primo nella graduatoria degli idonei.

6.4 In caso di parità di punteggio tra più candidati, quello più giovane di età verrà collocato più in alto nella graduatoria di merito e di seguito gli altri in ordine crescente di età.

ART. 7 Decorrenza della borsa

7.1 La Fondazione Pescarabruzzo notificherà, con apposita comunicazione al beneficiario, il conferimento della borsa di ricerca.

7.2 Al fine dell'attribuzione della borsa, il vincitore sarà invitato a far pervenire entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

- a) dichiarazione di accettazione della borsa di ricerca;
- b) copia del codice fiscale;
- c) dichiarazione di non usufruire durante tutto il periodo di godimento della borsa di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite o richiesta di autorizzazione alla Fondazione di cui al precedente art. 4.5.

7.3 Nel caso di rinuncia del vincitore o di risoluzione per mancata accettazione della borsa, l'assegno potrà essere conferito al candidato che è risultato idoneo secondo l'ordine della graduatoria.

7.4 La borsa ha decorrenza immediatamente successiva alla data di notifica del provvedimento di conferimento.

ART. 8 Caratteristiche della borsa

8.1 Il conferimento di una borsa di ricerca non costituisce rapporto di lavoro subordinato o autonomo e non dà luogo a diritti di alcun genere nei confronti della Fondazione Pescarabruzzo.

8.2 L'organizzazione e le metodologie dell'attività di ricerca e di elaborazione saranno di esclusiva pertinenza del borsista, in piena autonomia salvo il consenso del Professore Supervisore, con ogni eventuale onere e/o spesa a suo esclusivo carico.

8.3 La Fondazione si riserva il diritto di pubblicare l'elaborato o gli elaborati presentato/i dal borsista senza che questi possa opporre eccezioni di sorta e pretendere compensi, fermi restando ovviamente i diritti dalla legge riconosciuti all'autore.

ART. 9 Obblighi dei borsisti

9.1 Il borsista dovrà provvedere al pagamento del premio assicurativo contro infortuni e responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto della borsa, da notificare alla Fondazione all'avvio della sua decorrenza.

9.2 Il borsista fornisce ogni informazione ai sensi del successivo art. 10.7.

9.3 Il borsista rimette alla Fondazione, oltre all'elaborato finale dimostrativo dello svolgimento del progetto di ricerca, almeno tre rapporti quadrimestrali sul suo stato di avanzamento. L'elaborato finale e i rapporti quadrimestrali devono essere validati dal supervisore di cui al precedente art. 2.3.

ART. 10 Decadenza dal godimento della borsa

10.1 Il borsista decade dal diritto alla borsa se, entro il termine fissato, non dichiara di aver iniziato l'attività di ricerca alla data indicata nella notifica di conferimento e/o non rappresenta alla Fondazione copia del contratto di assicurazione di cui al precedente art. 9.

- 10.2 Possono essere ammessi ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore, debitamente comprovati, purché non siano incompatibili con i tempi di svolgimento della ricerca oggetto della borsa. In tal caso, il pagamento della borsa sarà effettuato a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività di ricerca, ferma restando la durata della borsa stessa.
- 10.3 Eventuali differimenti dalla data di inizio o interruzioni del periodo di godimento dell'assegno verranno consentiti al vincitore che dimostri di dover soddisfare obblighi militari o di trovarsi nelle condizioni previste per le lavoratrici madri (legge 30/12/971 n. 1204).
- 10.4 Colui che alla data di ricezione della lettera di conferimento della borsa si trovasse in servizio militare è tenuto ad esibire all'ufficio competente un certificato dell'autorità militare, nel quale dovrà essere anche indicata la data presumibile in cui avrà termine il servizio stesso. Il titolare della borsa dovrà comunque iniziare l'attività dal primo giorno del mese successivo a quello di congedo.
- 10.5 Il borsista che, dopo aver iniziato l'attività di ricerca in oggetto non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi e ripetute inadempienze, segnalate dal Professore supervisore o acclamate direttamente dalla Fondazione, può essere dichiarato decaduto dall'ulteriore godimento della borsa.
- 10.6 La Fondazione si riserva la facoltà di eseguire, nel modo che riterrà più opportuno, controlli al fine di accertare la sussistenza, nel periodo di durata della borsa, di ogni requisito previsti dal presente bando.
- 10.7 La Fondazione si riserva altresì il diritto di richiedere al borsista ogni informazione sullo stato di avanzamento dei lavori.

ART. 11 Trattamento dei dati personali

- 11.1 Il borsista esprimerà, con la sottoscrizione di apposite dichiarazioni di cui agli allegati A e B, il consenso al trattamento dei dati comunicati alla Fondazione, ai sensi del D.lgs. n. 193/2003.

ART. 12 Recupero titoli e documenti

- 12.1 I candidati dovranno provvedere a loro spese, entro il 31.5.2010, al recupero dei titoli e delle pubblicazioni inviate alla Fondazione Pescarabruzzo.
- 12.2 Trascorso il periodo indicato, la Fondazione non sarà responsabile in alcun modo della conservazione del materiale suddetto.

Pescara, 5 marzo 2010

Il Presidente
Prof. Nicola Mattoscio

SCHEMA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Presidente della
FONDAZIONE PESCARABRUZZO
Corso Umberto I, n. 83
65122 PESCARA

Oggetto: domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per l'attribuzione di una BORSA DI RICERCA per lo svolgimento di

Il/la sottoscritto/a
nato/a il
a
codice fiscale
cittadino/a
residente in
via cap
domiciliato/a ai fini del concorso in
via cap
telefono
indirizzo di posta elettronica
chiede di partecipare al concorso per l'attribuzione di una borsa di ricerca finanziata dalla Fondazione Pescaraabruzzo per lo svolgimento di

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara:

- di aver conseguito il diploma di laurea in presso l'Università in data con votazione
- di aver conseguito il titolo di "Dottore di Ricerca" in presso l'Università in data
- di non aver riportato condanne penali e di non essere stato sottoposto a misure di sicurezza;
- di non avere procedimenti penali in corso a suo carico.

Il/la sottoscritto/a allega alla presente:

- curriculum vitae;
- copia fotostatica di un documento di identità e del codice fiscale;
- titoli valutabili;
- elenco dei titoli (specificare se vengono prodotti in originale o, come indicato nell'allegato **B lettera a)**, in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà oppure, come indicato nell'allegato **B lettera b)**, autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione).

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del D.lgs. n. 193/2003, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Luogo e data Firma

